

**LEGGE REGIONALE MARCHE 6
novembre 2002, n.21
Integrazioni e modifiche alla legge
regionale 25 luglio 2001, n. 17
"Norme per la raccolta e la
commercializzazione dei funghi
epigei spontanei e conservati"..**

in B.U.R.M. n. 2 del 28-2-2.003

sommario

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le Regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 17/2001 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale.».

Art. 3.

1. Il n. 58) (Tricholoma equestre) dell'allegato C alla legge regionale n. 17/2001 è soppresso ed è inserito al n. 9 dell'allegato A alla medesima legge regionale.

2. Dopo il n. 8) (Amanita caesarea) dell'allegato C alla legge regionale n. 17/2001 e' inserito il n. 8 bis) (Amanita ovoidea).

3. Dopo il n. 2) (Amanita muscaria) dell'allegato B alla legge regionale n. 17/2001 e' inserito il n. 2 bis) (Amanita proxima).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla di farla osservare come legge della Regione Marche.

note

Id 604